

Corte Ue: il «Salame Felino» può essere tutelato dall'Italia

L'Associazione dei produttori: «E' una grande vittoria, perché la decisione fa chiarezza sul rapporto che esiste tra normativa nazionale e comunitaria»

Patrizia Ginepri

Un prodotto agricolo o alimentare non registrato dall'Unione europea può essere tutelato a livello nazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue intervenendo nell'ambito di una causa di Assica e Kraft contro l'Associazione fra i Produttori per la Tutela del Salame Felino. La Cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia Ue per chiarire se il regolamento europeo tutela la denominazione geografica priva di registrazione comunitaria.

E a questo proposito la Corte ricorda, in particolare, che «il regolamento non impedisce che si applichi un regime di protezione delle denominazioni/indicazioni geografiche che si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione». Il regolamento comunitario 2081/92, spiega la Corte «non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma quest'ultima può essere protetta in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni/indicazioni a condizione che l'applicazione non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento e non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci».

Una lunga vertenza La battaglia è iniziata nel 1998 quando l'Associazione tra produttori del Salame Felino aveva portato la Kraft davanti al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando che aveva posto in vendita un salame denominato Felino prodotto a Cremona. Nel 2001 il Tribunale di Parma aveva stabilito che «l'assenza fino ad ora di una registrazione comunitaria (il Salame Felino ha ottenuto l'Igp dall'Ue nel 2013) non può comportare l'uso indiscriminato della denominazione, la cui rilevanza, anche a livello internazionale e legislativo, appare comunque riconosciuta». Una vittoria per i produttori del Salame Felino che è stata confermata anche in Corte d'Appello a Bologna. Successivamente Assica e Kraft avevano impu-

gnato la sentenza in Cassazione.

I produttori del Felino La decisione della Corte di Giustizia Ue è stata accolta con grande soddisfazione dai produttori del Salame Felino che fanno parte del Consorzio di tutela, perché «riconosce che in presenza di una normativa comunitaria che presuppone requisiti qualitativi di radicamento sul territorio per ragioni oggettive, storiche e culturali, è pur tuttavia possibile, per gli stati nazionali, adottare una disciplina propria che tuteli quelle denominazioni/indicazioni che si sono formate nel tempo anche ed eventualmente in attesa di un riconoscimento comunitario. Non solo. La stessa disciplina è importante anche per le produzioni che hanno un'interesse alla tutela semplicemente in ambito locale. Non tutti hanno un mercato europeo, ma non è neppure legittimo usurpare la indicazione/denominazione che si lega a un territorio. Questo innanzitutto per tutelare il consumatore». Ma c'è di più: senza una forma di tutela a livello nazionale sarebbe impossibile il formarsi di una denominazione/indicazione geografica.

«Il fondamento di questa decisione - spiegano i produttori del Felino - è di fare chiarezza sul

rapporto che esiste tra normativa comunitaria e normativa nazionale. La prima riconosce una indicazione geografica protetta quando si è formata nel tempo, si è consolidata e si è legata a certe caratteristiche del prodotto, ma se non è possibile tutelarsi nei confronti di forme di concorrenza sleale, che forniscano al consumatore informazioni sbagliate sulla provenienza e l'origine del prodotto, non si può ottenere alcuna denominazione perché viene meno uno dei presupposti previsti dalla disciplina comunitaria: vengono tutelate le produzioni che hanno una caratteristica distintiva che deriva dall'origine da un certo territorio».

«La decisione della Corte di Giustizia è dunque importante - prosegue il Consorzio - perché conferma il buon fondamento delle tesi dei produttori del Salame Felino che hanno sempre sostenuto che agivano sulla base della normativa nazionale essendo quest'ultima pienamente legittimata a tutelare sotto il profilo della concorrenza sleale la loro indicazione geografica. La sentenza è fondamentale anche per garantire al nostro Paese la possibilità di proteggere Dope Igp esistenti e di formare indicazioni geografiche nuove in futuro». ♦

